



Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo

University of Gastronomic Sciences of Pollenzo

REGOLAMENTO CASE DELLO STUDENTE

(approvato dal comitato esecutivo del 10/09/2025)

Piazza Vittorio Emanuele II 9 - Pollenzo - 12042 Bra (CN), Italia | TEL. +39 0172 458511 |
info@unisg.it | unisg.it |

REGOLAMENTO CASE DELLO STUDENTE

Art. 1 – Con la definizione “Case dello studente” si intendono gli appartamenti che l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche destina all’ospitalità degli studenti assegnatari di esonero totale regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea e ai Master, di seguito denominati residenti o assegnatari, che ne facciano richiesta.

L’assegnatario ha diritto all’assegnazione di un posto letto in camera singola/doppia in un appartamento per il seguente periodo:

- per gli studenti iscritti al Corso di Laurea, per i tre anni di iscrizione e fino al conseguimento della laurea, ovvero fino alla sessione di laurea straordinaria di aprile prevista per la propria coorte (termine massimo 30 aprile dell’anno successivo al termine dei corsi del terzo anno);
- per gli studenti iscritti al Master, da 1 settimana precedente la data di inizio del Master fino al termine delle lezioni, qualora l’internship preveda l’ospitalità in un luogo diverso dalla sede dell’Ateneo;
- Al conseguimento del titolo, i posti assegnati dovranno essere liberati e riconsegnati a Unisg, entro i termini definiti con l’Ufficio Servizi Generali.

Con l’ammissione alle Case dello studente, l’assegnatario è soggetto alle norme del presente Regolamento. Il suddetto viene condiviso agli assegnatari di un posto nelle Case dello Studente nella prima mail informativa ricevuta dall’Ufficio Servizi Generali. Il regolamento viene successivamente sottoscritto dall’assegnatario, per presa visione ed accettazione, unitamente agli altri documenti che vengono forniti al momento della consegna delle chiavi. In caso di inosservanza e di comportamenti contrari si provvederà alla revoca del posto assegnato.

Art. 2 – Gli studenti che non risultino in regola con l’iscrizione o che comunque abbiano pendenze con l’Università perdono il diritto ad ottenere o conservare il posto loro assegnato nelle Case dello studente.

Art. 3 – I residenti ricevono in consegna le chiavi del portone d’accesso e dell’appartamento, nonché gli arredi e le dotazioni previsti nei locali.

Entro il termine di 7 giorni dalla consegna delle chiavi, il residente deve segnalare all’Ufficio Servizi Generali dell’Università eventuali vizi riscontrati nell’appartamento, ivi compresi oggetti o alimenti che sono rimasti nell’appartamento e che non appartengono a nessuna delle persone attualmente residenti. I residenti sono gli unici responsabili dei locali dell’appartamento e non devono consegnare ad altri le chiavi d’accesso, né produrne duplicati, pena l’espulsione.

Nessuno può entrare nella stanza di un residente durante la sua assenza, salvo il personale autorizzato dall’Università, in ogni caso previo avviso. Il personale dell’Ufficio Servizi Generali effettuerà con cadenza mensile un sopralluogo, condotto previo avviso anche in assenza dei residenti, al fine di monitorare la pulizia degli spazi comuni e delle singole abitazioni, e l’adeguata manutenzione delle dotazioni. A seguito del sopralluogo l’Ufficio Servizi Generali compilerà una checklist di ispezione che condividerà con i residenti della casa e il Manager Didattico. Nel caso in cui l’alloggio si trovi per due volte consecutive in una situazione ritenuta di particolare degrado, l’università emetterà un “Ammonizione scritta” al/i responsabile/i, salvo l’applicazione di ulteriori sanzioni, comminate ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento.

Gli studenti assegnatari sono gli unici responsabili dei propri beni personali custoditi all'interno degli alloggi e in nessun caso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche può essere chiamata a rispondere in caso di sparizione, danneggiamento o deterioramento degli stessi.

Art. 4 – L'assegnazione dell'ospitalità non dà ai residenti il diritto all'uso esclusivo di un particolare posto in una stanza dell'appartamento. L'Università si riserva il diritto di richiedere il trasferimento in altra stanza o in altro alloggio, con il dovuto preavviso, salvo casi particolari.

L'assegnazione del posto e di tutto quanto contenuto nella stanza e nell'alloggio ha carattere strettamente personale; gli assegnatari non possono in nessun caso occupare – neppure temporaneamente – posti in stanze assegnate o libere, né operare spostamenti in altra stanza o in altro alloggio, né trasferire mobili e oggetti. L'assegnatario è responsabile di quanto avviene nella propria stanza e di tutto ciò che ne costituisce l'arredamento e la dotazione. Lo studente è inoltre responsabile in solidi con gli altri assegnatari della buona conservazione degli arredi, delle dotazioni e degli impianti destinati ai servizi generali.

Lo studente è tenuto ad avvisare immediatamente l'Ufficio Servizi Generali di ogni eventuale danno da lui cagionato o di guasti che si dovessero verificare. In caso di danni causati dai residenti, che non dipendono dal naturale deterioramento, l'Ufficio Servizi Generali segnalerà l'accaduto al Manager didattico che, di concerto con Rettore e Direttore Generale, potranno decidere di procedere con l'eventuale applicazione di una sanzione, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, nonché con l'eventuale richiesta di risarcimento economico dei danni.

Art. 5 – I residenti devono sempre assicurarsi che il proprio comportamento non causi rischi alla custodia dei beni mobili e immobili delle Case dello studente. In particolare essi sono tenuti a chiudere sempre la porta d'ingresso principale, nonché la porta d'accesso all'appartamento nel quale è situata la propria stanza. I locali interni all'appartamento non devono essere chiusi a chiave per permettere al personale autorizzato dall'Università di svolgere eventuali servizi di manutenzione.

Art. 6 – I residenti sono tenuti a curare la pulizia di tutti i locali dell'appartamento, a effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le norme definite dal Comune di Bra (https://www.comune.bra.cn.it/it/unita_organizzative/ecosportello). La biancheria per la casa (lenzuola, asciugamani) non è fornita in dotazione e i residenti devono provvedervi personalmente.

Non è consentito piantare puntine, incollare sugli arredi fotografie/poster, né è permesso apportare modifiche agli arredi stessi.

Art. 7 – Tutte le spese per la pulizia degli spazi e il mantenimento della struttura in condizioni ottimali sono a carico degli studenti assegnatari.

Competono, invece, all'Università le spese per la straordinaria manutenzione, ovvero la manutenzione e riparazione di impianti interni alla struttura del fabbricato, le spese per l'installazione di nuovi impianti, ecc.

Sono inoltre a carico dell'Università le spese relative al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas e del riscaldamento, dell'accesso a Internet, le spese condominiali e il compenso per l'amministratore.

Si raccomanda la massima attenzione al fine di evitare spreco di acqua e di energia e di valutare l'impatto ambientale dei comportamenti tenuti.

Art. 8 – All'interno delle Case dello studente è vietato fumare, nel rispetto delle esigenze e delle scelte di tutti i coinvilgimenti dell'appartamento.

I fumatori potranno fumare all'esterno dell'appartamento, sui balconi.

E' vietato spegnere sigarette su pavimenti, arredi, davanzali o utilizzando utensileria della casa (bicchieri, piatti, ecc.); è vietato gettare mozziconi dai balconi e dalle finestre, lasciare cerini, accendini, mozziconi o altro materiale infiammabile incustoditi.

È vietata la detenzione di armi, stupefacenti, sostanze nocive o pericolose e di animali di qualsiasi specie e taglia. È vietato l'impiego di stufe a gas o elettriche per il riscaldamento dei locali. E' vietato gettare dalle finestre oggetti di qualsiasi natura, nonché riporre, anche provvisoriamente, oggetti sui davanzali. Possono essere utilizzati dai residenti apparecchi elettrici ed elettronici di bassa potenza (radio, stereo, rasoio elettrici, computer, asciugacapelli) utilizzando idonei adattatori per le prese di corrente italiane. Apparecchi elettrici di potenza superiore a 1 KW non sono consentiti. I residenti, entro due settimane dal loro arrivo, sono tenuti a segnalare all'Ufficio Servizi Generali tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati nell'abitazione, per consentirne la verifica dell'idoneità.

Nel caso in cui l'Università rinvenga nelle Case dello studente apparecchi elettrici ed elettronici non autorizzati o non consentiti, gli stessi saranno requisiti.

I residenti sono tenuti a conoscere e osservare le norme di sicurezza e a partecipare a eventuali esercitazioni al riguardo.

Art. 9 – Sono vietati gli schiamazzi e tutte le manifestazioni che possano disturbare la quiete diurna e notturna degli altri inquilini dell'alloggio e dell'edificio. I residenti sono invitati a prendere visione e a rispettare il regolamento condominiale, tenendo presente la priorità del Regolamento Case dello studente. Dopo le ore 23,00 tutti i regolamenti condominiali richiedono che si rispetti il silenzio. Nelle Case dello studente è proibito ogni atto che contrasti con i principi fondamentali di correttezza e di buona educazione

Gli studenti che non si attengono a tali norme sono suscettibili dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 10 – Allo studente residente è permesso invitare – durante le ore diurne e sino alle h. 23,00 – persone terze o iscritte all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Lo studente è responsabile della condotta dei propri invitati e di ogni danno da loro eventualmente arrecato. Non è permesso il pernottamento presso le Case dello studente da parte di terzi, neppure da parte dei parenti (di qualsiasi titolo e grado) dello studente. Ogni studente sarà tenuto a rispettare le esigenze di tranquillità e rispetto degli altri studenti coinvolti della medesima Casa dello studente.

È vietato cedere l'uso, anche solo parziale e temporaneo, a titolo gratuito o oneroso, del posto assegnato allo studente, pena esclusione. L'Università si riserva il diritto di vietare l'ingresso a persone non residenti o di richiedere loro di uscire dalle Case dello studente, in qualsiasi momento.

È vietato, per qualsiasi motivo, l'utilizzo di eventuali posti non assegnati all'interno dell'alloggio che devono sempre essere a disposizione dell'Università.

Ai residenti che infrangono le norme del presente Regolamento, in maniera non occasionale e giudicata grave e/o pericolosa, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 11 – Nel caso in cui un residente abbia contratto una malattia contagiosa o infettiva è tenuto a darne immediata comunicazione alla Segreteria Studenti dell'Università. In caso di incidenti o malesseri ai residenti o ai loro ospiti all'interno delle Case dello studente, viene fatto obbligo di segnalare l'accaduto alla Segreteria Studenti che provvederà all'attivazione immediata delle procedure assicurative.

Art. 12 – Allo scadere del periodo di assegnazione del posto, la riconsegna dell'appartamento e delle relative chiavi deve avvenire nei termini previsti dal presente regolamento come specificato nell'art. 1. Al termine del proprio soggiorno, lo studente assegnatario deve riconsegnare l'appartamento nelle medesime condizioni nelle quali gli è stato assegnato. Nel caso in cui lo studente non riesca a sgomberare e liberarsi di alcune cose che non intende portare con sé, è tenuto a metterle da parte segnalando che sono da buttare. L'ufficio Servizi Generali provvederà all'eliminazione.

La consegna della pergamena di Laurea o di Master è vincolata al controllo delle condizioni in cui è stato lasciato l'alloggio e alla riconsegna delle chiavi.

Art. 13 – Allo studente che violi uno più punti del suddetto regolamento possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonizione verbale;
- b. ammonizione scritta;
- c. esclusione temporanea da uno o più insegnamenti, da uno o più viaggi didattici e da altre attività didattiche;
- d. esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per l'intera sessione o per parte di essa;
- e. sospensione temporanea dalle attività didattiche dell'Università e dai servizi erogati a favore dello studente;
- f. espulsione dello studente.

Le sanzioni disciplinari comminate sono registrate nella carriera universitaria dello studente.

Le sanzioni comminate non pregiudicano il diritto/dovere dell'Università di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Nel caso in cui allo studente venga revocato l'esonero, per qualsivoglia ragione, lo stesso perderà contestualmente il diritto a usufruire dell'alloggio presso la Casa dello Studente

Art. 14 – Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall’anno accademico 2025/2026 ed è pubblicato sul portale didattico dell’Ateneo, nella sezione Regolamenti interni.

Copia del presente Regolamento è inviata tramite posta elettronica a ogni studente ospitato presso le Case dello studente. Gli eventuali rilievi e le richieste di carattere personale devono essere presentati all’Ufficio Servizi Generali.

Cognome e Nome (in stampatello)

Surname and Name (in block letters)

Firma per presa visione e accettazione

Signature of consent

Data/Date

La sottoscrizione del presente Regolamento per presa visione e accettazione autorizza l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche al trattamento dei dati forniti ai sensi e nel rispetto del Reg.(UE) 2016/679 (GDPR) e del DLGS 196/03 e s.m.i. (codice in materia di trattamento di dati personali).